



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2013, proposto dalle imprese EDILUX S.r.l. e S.I.C.E.F. S.r.l. (Società Italiana Costruzioni e Forniture), rispettivamente nella qualità di capogruppo mandataria e mandante della costituenda A.T.I. "Edilux s.r.l.- S.I.C.E.F. s.r.l.", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Iacuzzo e Stefano Cutuara, con domicilio eletto in Palermo, p.zza Vittorio E. Orlando, 27, presso lo studio dell'Avv. Lucia Linda Giglia,

contro

- l'Assessorato ai BB.CC. e dell'Identità Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore,
- la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, U.R.E.G.A - Sez. Provinciale Di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici in Palermo, via A. De Gasperi 81,

nei confronti di

- impresa Icogen s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Giurdanella e Carlotta Cannizzo, con domicilio eletto in Palermo, via G. Serpotta n.66, presso lo studio dell'avv. Sara Zammataro.

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione prot. n. 4721 del 18/6/2013, di annullamento della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 3732 di prot. del 20/5/2013 in favore della costituenda A.T.I. ricorrente e nuova aggiudicazione definitiva in favore della Icogen s.r.l. e di contestuale esclusione dell'Ati predetta dalla gara;
- della nota prot. n. 4725 del 18/6/2013 con la quale viene trasmessa la determinazione n. 4721 del 18/6/2013 e viene stabilito nel 28/7/2013 il termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- della nota prot. n. 4381 del 6/6/2013, con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento di annullamento della determinazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 3732 del 20/5/2013 in favore dell'a.t.i. "Edilux s.r.l. - S.i.c.e.f. s.r.l.";
- della nota n. 5014 del 27/6/2013, con la quale viene dato riscontro alle richieste della Edilux s.r.l. rispettivamente del 21/6/2013 e del 24/6/2013;
- del disciplinare di gara nella parte in cui commina la sanzione espulsiva per la mancanza della dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità, anche sotto il profilo del contrasto con il bando di gara;
- del bando di gara, nella parte in cui richiede la dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità, ove interpretato nel senso in cui la mancanza della

dichiarazione di accettazione del detto protocollo, consegua la comminatoria di esclusione dalla gara.

e per la condanna

al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva, con i relativi allegati, dell'impresa controinteressata Icogen s.r.l.;

Visto il decreto Presidenziale n.527/2013 del 25 luglio 2013, di accoglimento della domanda di misura cautelare monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Visto l'atto di formale costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intime;

Vista l'ordinanza collegiale n. 585/2013 dell'11 settembre 2013, di rigetto della domanda incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;

Vista l'ordinanza n.806/13 del 18 ottobre 2013, del C.G.A., di accoglimento dell'appello proposto avverso la predetta ordinanza collegiale n. 585/2013 di questa Sezione, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Vista la memoria difensiva depositata dall'impresa controinteressata il 5 settembre 2013, nei termini previsti per la proposizione del ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014, per le parti i difensori, così come specificato nel verbale d'udienza;

PREMESSO che, così come risulta in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti:

- la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Trapani, con bando di gara ritualmente pubblicato, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di *“Progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori nell'ambito del progetto Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei templi C e E di Selinunte”*, per un importo complessivo pari a euro 2.271.735,00, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, con termine contrattuale di durata di 60 giorni per la progettazione esecutiva e di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori dalla consegna;

- la stazione appaltante, dapprima con determinazione dirigenziale n. 3732 del 20 maggio 2013, ha aggiudicato definitivamente i lavori alla costituenda A.T.I. "Edilux s.r.l.- S.I.C.E.F. s.r.l.; successivamente, in accoglimento di specifico reclamo dell'Impresa ICOGEN s.r.l. seconda graduata, con determinazione prot. n.4721 del 18 giugno 2013, ha annullato la precedente aggiudicazione definitiva n. 3732/2013, riaggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi alla società ICOGEN e, contestualmente, escluso dalla gara l'A.T.I. "Edilux s.r.l.- S.I.C.E.F. s.r.l.;

- la motivazione dell'esclusione dell'A.T.I. "Edilux s.r.l.- S.I.C.E.F. s.r.l. si fonda sull'accertata mancanza tra la documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara, della dichiarazione di adesione al protocollo di legalità (di cui alla circolare 593 del 31 giugno 2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.) da parte della Capogruppo Edilux s.r.l., previsto dalla lex specialis quale documento essenziale, da prodursi a pena di esclusione (pag. 2 e lett. H della voce “Avvertenze” del disciplinare di gara) e la cui omissione, perciò, non sarebbe sanabile mediante il cd. potere di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che, con ricorso notificato il 16 luglio 2013 e depositato il giorno 24 seguente, la costituenda A.T.I. "Edilux s.r.l.- S.I.C.E.F. s.r.l." ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della predetta determinazione prot. n.4721 del 18 giugno 2013, e degli atti presupposti, chiedendo, conseguentemente, che sia disposta l'aggiudicazione a proprio favore nonché la declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro in quest'ultimo, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.

Ne denuncia l'illegittimità per i motivi di:

1) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della 241/90 e s.m.i. per come recepita dalla l.r. n. 10/1991 e s.m.i.; difetto dei necessari requisiti di garanzia procedimentale in fase di riesame della documentazione di gara dell’ATI Edilux s.r.l. – Sicef s.r.l.”; difetto di effettiva tutela del contraddittorio; difetto di motivazione”.*

Si deduce, in buona sostanza, che le operazioni materiali e/o gli accertamenti di fatti storici compiuti dalla stazione appaltante in sede di riesame - a seguito del reclamo proposto dalla controinteressata - conclusosi, poi, con l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata, non sarebbero stati assistiti da adeguate garanzie procedurali a tutela dell'effettivo contraddittorio, analoghe a quelle imposte durante la gara, quali la partecipazione dei soggetti direttamente interessati al riesame, la verbalizzazione delle operazioni compiute e la constatazione delle modalità di conservazione della documentazione e delle offerte.

2) *“Violazione e falsa applicazione del punto 10 del disciplinare di gara (accettazione del protocollo di legalità); violazione e falsa applicazione della circolare dell’Assessorato regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1-bis del Codice degli appalti; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 17 della l. n.190/2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della direttiva comunitaria 2004/18/CE; violazione e falsa applicazione dell’art.46, comma 1-bis del codice degli appalti; eccesso di potere sotto il*

profilo della contraddittorietà ed ambiguità tra il bando e il disciplinare di gara in ordine alla sanzione espulsiva relativa alla mancanza della dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità; violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1 del codice degli appalti; violazione del principio di proporzionalità e del bilanciamento degli interessi”.

Si deduce che la sanzione espulsiva comminata alla ricorrente – in esito al riesame – a causa della omessa allegazione, da parte della Capogruppo Edilux s.r.l., della dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità, così come imposto dall'art. 10 del disciplinare di gara, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e sarebbe stato suscettibile di integrazione mediante l'esercizio del potere di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice dei Contratti, non avendo alcun supporto normativo di legge o di regolamento.

Non sarebbe invero pertinente il richiamo al disposto dell'art. 1, comma 17, della l. 190 del 2012 (*“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*), che oltre a porsi in contrasto con l'art. 45 della direttiva comunitaria 2004/18/CE, che non consentirebbe al legislatore italiano di introdurre cause di esclusione legate alla situazione personale del concorrente, ulteriori rispetto a quelle elencate nella norma stessa, prevederebbe la facoltà di disporre l'esclusione nell'ipotesi di mancato rispetto e non della omessa accettazione del protocollo di legalità;

CONSIDERATO che con memoria, notificata il 1° agosto 2013 e depositata il 5 settembre successivo, l'impresa Icogen s.r.l., in qualità di aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, ha dedotto ulteriori motivi di violazione di legge per asseriti vizi che avrebbero afflitto l'atto di aggiudicazione poi annullato dalla stazione appaltante, tutti riferiti alla presunta mancanza dei requisiti di capacità professionale in capo al soggetto indicato dalle imprese ricorrenti quale professionista incaricato della

progettazione esecutiva, dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche, dello sviluppo delle prestazioni specialistiche e del coordinamento della sicurezza ovvero all'incompletezza delle dichiarazioni da quest'ultimo rese;

RITENUTO, preliminarmente, che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio dell'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, Ufficio regionale gare ed appalti – così come eccepito in memoria dall'Avvocatura dello Stato - avuto riguardo alla circostanza che nessuno degli atti impugnati è stato dallo stesso emanato.

RITENUTO, nel merito, che il ricorso proposto dalle imprese EDILUX S.r.l. e S.I.C.E.F è infondato.

La prima questione da esaminare riguarda l'accertamento del fatto materiale della assenza, nella documentazione prodotta in gara dalla costituenda A.T.I. "Edilux s.r.l.- S.I.C.E.F. s.r.l., del documento contenente l'accettazione del protocollo di legalità (punto 10 del disciplinare di gara) da parte della capogruppo Edilux s.r.l..

Al più approfondito esame nel merito, alla luce delle ulteriori e diffuse argomentazioni difensive formulate dalle parti, il Collegio non può che confermare il convincimento già espresso in sede cautelare, secondo cui non risultano acquisiti elementi probatori tali da far presumere che detto documento sia stato prodotto ab origine. E, invero, la produzione della copia dei documenti di gara della capogruppo Edilux (111 fogli) da parte dell'Avvocatura dello Stato, recanti tutti il timbro di congiunzione e tra i quali non vi è il documento in questione, rende plausibile la circostanza rilevata ex post dall'Amministrazione aggiudicatrice, ossia che detto documento mancasse dall'inizio;

Tale conclusione non è smentita dalla produzione di esemplare di tale dichiarazione con i documenti integrativi depositati dalla Edilux il 24 luglio 2013, posto che non vi sono elementi per ritenere che essa fosse presente all'interno del

fascicolo di gara, stante l'assenza di un indice dei singoli allegati che avrebbe costituito elemento presuntivo dell'avvenuto deposito.

E' indubbio che a fronte della mancata allegazione di una pur minima prova dell'avvenuta presentazione del documento di che trattasi, la ricorrente non può legittimamente censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione in sede di riesame, posto che l'aver aggiudicato la gara senza avvedersi dell'assenza del documento de quo, costituisce errore alla quale l'Amministrazione, legittimamente, ha rimediato in seguito alle osservazioni della Icogen s.r.l., senza che tale comportamento rappresenti di per sé conferma dell'esistenza della dichiarazione, non risultando ciò da nessun verbale prodotto in atti.

Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di gravame.

Parimenti destituita di fondamento è la seconda censura proposta.

Oltre a essere assodato che la dichiarazione di accettazione delle regole del protocollo di legalità non è stata resa dalla capogruppo Edilux e che è incontestato che la lex specialis prevedesse l'estromissione dalla gara per tale omissione, si reputa che tale causa di esclusione sia stata legittimamente contemplata dal disciplinare di gara e senza che ciò comporti violazione dell'art. 46, co. 1 bis del d.lgs. 163/2006 (*“la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni del legge vigenti?”*), in quanto essa trova copertura nel disposto dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione?”*).

Tale norma (*“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara?”*), va interpretata, a giudizio del collegio, come possibilità di pretendere espressamente l'accettazione di tali protocolli, con apposita dichiarazione da allegare agli atti di gara, a pena di esclusione. Non osta, a

tale esegesi, il tenore letterale della predetta norma, così come pur dedotto da parte ricorrente che vorrebbe espungere dai confini precettivi della medesima la fattispecie della mancata “accettazione”, ricomprendendovi soltanto quella del mancato “rispetto”.

E' noto, infatti, che i protocolli di legalità sono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche.

Hanno natura di impegni assunti volontariamente tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica tramite i quali sono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario riferite alla fase di esecuzione dell'appalto successiva alla aggiudicazione dello stesso. La finalità di tali intese, allora, è proprio quella di poter fruire di uno strumento di consenso fin dal momento iniziale di avvio della procedura di gara, imponendo a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

Appare pertanto logico, prima ancora che necessario, che per potere esplicitare i loro effetti mediante il raggiungimento dello scopo cui sono preordinate, le clausole dei protocolli, come quelle di specie, che impongono comportamenti specifici in fase di esecuzione dell'appalto aggiudicato, altrimenti non coercibili, debbano essere previamente “accettate” quale condizione di ammissione alla gara: e, infatti, se fosse soltanto il loro mancato rispetto in fase di esecuzione contrattuale a essere sanzionato dall'ordinamento, verrebbe meno il voluto e dichiarato effetto – pienamente rispondente alla ratio legis della normativa antimafia - di anticipazione massima della tutela e di deterrenza e sarebbe priva di utilità la sanzione prevista di esclusione dalla gara che ovviamente deve operare nella fase antecedente alla aggiudicazione e all'avvio dell'esecuzione del contratto.

In altre parole, non può che essere la mancata accettazione delle clausole del protocollo al momento di presentazione della domanda di partecipazione a causare

l'esclusione dalla gara, sanzione tipizzata dalla norma de qua, poiché, altrimenti, il loro mancato rispetto nella conseguenziale fase di esecuzione non potrebbe mai comportare l'espulsione dalla gara ormai conclusa.

Ne consegue che è certamente da privilegiare l'interpretazione sistematica dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012, al fine di consentire l'efficacia del meccanismo pattizio in coerenza con la ratio di prevenzione dell'infiltrazione del fenomeno mafioso nel settore degli appalti, così come legittimamente reputato dalla stazione appaltante nel caso di specie.

A ulteriore supporto del convincimento raggiunto, va richiamata la condivisibile affermazione contenuta nella determinazione dell'A.V.C.P. n.4 del 10 ottobre 2012 del seguente tenore *“Deve ritenersi che la previsione dell'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione sia tuttora consentita, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti”*.

In conclusione, mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).

A questo punto, ritenuta l'essenzialità della dichiarazione di accettazione del protocollo di legalità, così come imposta dalla lex specialis a pena di esclusione in forza dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190/2012, va affermata l'impossibilità per la

stazione appaltante di ricorso al cd. potere istruttorio di soccorso (art. 46 del codice dei contratti) – invocato dall’impresa ricorrente – che deve ritenersi esercitabile solo quando le prescrizioni formali siano state formulate in modo impreciso ed equivoco e non, come nel caso di specie, in presenza di una chiara previsione della *lex specialis* che addirittura ha predisposto il modello di dichiarazione da compilare (v. allegato 6 al bando di gara): l’omessa o l’erronea allegazione di dichiarazioni previste a pena di esclusione non può, infatti, considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi o dimenticanze puramente formali; ciò tanto più quando non sussistano (come non sussistono nel caso all’esame) equivoci o incertezze generati dall’eventuale ambiguità di clausole della legge di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78; III, 14 dicembre 2011, n. 6569; T.A.R., Sicilia, Palermo, III, 17 luglio 2012, n. 1563; Cons. Stato, V, 23 maggio 2011, n. 3077; 9 novembre 2010, n. 7963; 16 luglio 2007, n. 4027; sez. IV, 11 maggio 2007, n. 2254; C.G.A. 17 agosto 2009, n. 653).

In particolare, l’assunto del contrasto tra il bando, che non prevederebbe la sanzione espulsiva di che trattasi, e il disciplinare che invece la contemplerebbe, non può essere condiviso, sotto plurime angolazioni.

Innanzitutto, appare dirimente la considerazione secondo cui l’asserito contrasto tra bando e disciplinare nei termini proposti è in realtà inesistente, sia perché il disciplinare “*fa parte integrante del bando*”, unitamente al quale costituisce la *lex specialis* della gara (cfr. il bando, punto V.2) “*Informazioni complementari*”), sia poiché non è rilevabile alcuna contraddittorietà logica o giuridica tra gli stessi, nel caso di specie.

Di contraddittorietà, a tutto concedere, si sarebbe potuto discorrere solo ove il bando avesse affermato il contrario di ciò che prevede l’altro atto di gara: ma così

come il bando (punto V.2.v.) prevede che *“il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al protocollo unico di legalità...deve presentare ... il modello di dichiarazione allegato al disciplinare di gara (in caso di imprese riunite detta dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento)”* l’art. 1 del disciplinare indica tra i documenti da produrre *“a pena di esclusione”* la medesima dichiarazione di cui al punto V.2.v. del bando di gara descrivendola nuovamente al successivo punto 10.

La previsione è certamente sembrata chiara almeno alla mandante S.I.C.E.F, odierna ricorrente, che conformemente, sia al bando, sia al disciplinare, la dichiarazione richiesta a pena di esclusione, ha allegato alla documentazione di gara contenuta nella busta “A”.

Infine, non è convincente l’assunto secondo cui la causa di esclusione di che trattasi non potrebbe trovare fondamento nell’art. 1, comma 17, della l. 190 del 2012 poiché a ciò osterebbe l’art 45 della direttiva comunitaria 2004/18/CE la quale non consentirebbe al legislatore italiano di introdurre cause di esclusione legate alle qualità personali del concorrente, ulteriori rispetto a quelle ivi elencate: posto che la norma medesima è stata trasposta nell’ordinamento nazionale, nell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, pare che la fattispecie in esame graviti in ambito diverso, ossia quello specifico già descritto della prevenzione dell’infiltrazione mafiosa mediante la condivisione di regole di comportamento descritte nei protocolli di legalità;

RITENUTO che all’infondatezza dei motivi scrutinati segua il rigetto del ricorso;

RITENUTO, quanto alla contestata natura di impugnazione incidentale della memoria ritualmente notificata e depositata nei termini di legge alle controparti dall’impresa controinteressata, che pur riconoscendole il valore di ricorso incidentale, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse attesa la sua natura accessoria rispetto al ricorso principale che va rigettato;

RITENUTO, infine, che le spese di lite vanno eccezionalmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda e alla novità delle questioni sottoposte all'esame del decidente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, U.R.E.G.A. - Sez. prov. di Trapani;
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)